



**All'Albo (Pubblicità legale)**  
**All'amministrazione trasparente – sezione “Disposizioni generali / atti generali”**  
**Agli assistenti amministrativi**  
**Al Direttore SGA**  
**Al I° e al II° collaboratore del DS**

ITA DIONISIO ANZILOTTI - Pescia  
Prot. 0023857 del 02/11/2022  
I (Uscita)

## Atto di organizzazione della Pubblicità Legale

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*“Codice dell'amministrazione digitale”*) modificato, da ultimo, dal Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (*“Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*);
- VISTO l'articolo 32 (*“Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*) della Legge 18 giugno 2009, n.69 (*“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*) che ha imposto agli enti pubblici di pubblicare sui propri siti istituzionali gli atti e i provvedimenti amministrativi allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi di pubblicità legale (istituzione dell'“Albo online”);
- RICORDATO che per “Albo online” (già Albo Pretorio) si intende il luogo virtuale dove vengono pubblicati tutti quegli atti per i quali la legge impone che siano portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria perché acquisiscano efficacia, ossia producano gli effetti previsti;
- VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*), come profondamente novellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*);
- RICORDATI i requisiti tecnici di accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni precisati all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (*“Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”*);
- VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, istitutivo di AGID (Agenzia per l'Italia Digitale);



- RICORDATO che AGID ha per legge, tra gli altri compiti, “l’emanazione di indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di tecnologie informatiche, promuovendo l’omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione europea”;
- VISTE le “Linee guida sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA” elaborate da AGID e diffuse del maggio 2016;
- RICORDATO che le succitate “Linee guida” prevedono che “le amministrazioni pubbliche individu(i)no tra i propri dipendenti anche il responsabile della pubblicazione, che di norma coincide con il responsabile della gestione documentale o, se previsto, con il coordinatore della gestione documentale”;
- RICORDATO che l’Albo online è realizzato in modo da rispettare i principi di accessibilità, elevata usabilità, reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità, così come previsto dall’articolo 53 del Codice dell’amministrazione digitale e dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014 (*“Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”*);
- RICORDATA la delibera ANAC 13 aprile 2016, n. 430 (*“Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*);
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”*);

## EMANA

il presente atto di organizzazione della Pubblicità Legale che sancisce, nell’allegato “Regolamento Albo distribuito”, gli obblighi di pubblicità legale per atti e documenti, mediante pubblicazione al cosiddetto Albo online (di seguito semplicemente “Albo”) consultabile direttamente dall’utenza dall’albo e dalla sezione “*Disposizioni generali / atti generali*” dell’Amministrazione Trasparente.

Allegati: PTTA010004 - Regolamento Albo - distribuito\_rev.0.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Panico